

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 ottobre 2021, n. 186

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), località "Zona industriale PIP", della potenza nominale pari a 972 kWp in DC e 900 kWe in AC, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione dalla linea MT esistente SOLE2 (D53041925) alimentata dalla CP LIZZANO (TRB) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate in:

- **Connessione in entra esce dalla linea MT esistente SOLE2, tra i nodi "2294529 e 2-394423" mediante costruzione di cavo interrato AL185mmq;**
- **Costruzione di una cabina di consegna;**
- **Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;**
- **Potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore nudo CU35mmq con cavo aereo ELICORD150mmq tra i nodi "1-380704 e 2-486220".**

ECOGAIA S.r.l. con sede legale in Altamura (BA), alla Via Genova 59, P.I.: 02783640739.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società **ECOGAIA S.r.l.**, con sede legale in **Altamura (BA), alla Via Genova 59**, Cod. Fisc. e P.IVA **02783640739**, ha richiesto a questa Regione, in data 30/09/2020, con istanza acquisita al prot. n.6795 del 01/10/2020, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), località “Zona industriale PIP”, della potenza nominale pari a 972 kWp in DC e 900 kWe in AC, nonché, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

In ordine alle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica il gestore E-distribuzione S.p.A., con nota rif. prot. P0852678 del 04/09/2020, caricata sul portale di sistema puglia, ha comunicato alla società proponente l'esito positivo della verifica e ha rilasciato la conseguente validazione del progetto definitivo delle opere di connessione alla rete di E-distribuzione (codice rintracciabilità n.233668400), la cui soluzione prevede che *“l'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione dalla linea MT esistente SOLE2 (D53041925) alimentata dalla CP LIZZANO (TRB)”*.

Tale soluzione consiste nei seguenti lavori:

- Connessione in entra esce dalla linea MT esistente SOLE2, tra i nodi “2294529 e 2-394423” mediante costruzione di cavo interrato AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- Potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore nudo CU35mmq con cavo aereo ELICORD 150mmq tra i nodi “1-380704 e 2-486220”.

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società istante ha dichiarato (come da Perizia giurata, allegata all'istanza, del 22/01/2021, a firma del Tecnico) che l'impianto in progetto è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza, regionale (Allegato IV, punto 2, lett. d) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), poiché, non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA e non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, ha effettuato la verifica formale sulla completezza dell'istanza e ha trasmesso, con nota prot. n.0039 del 05/01/2021, *"Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità"* e invito al completamento della documentazione allegata all'istanza, che la società ECOGAIA S.r.l ha riscontrato con nota del 02/02/2021, acquisita, al prot. n.1144 del 03/02/2021, con la quale ha comunicato di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

Al fine di chiarire la questione posta dalla società, nella relazione descrittiva, circa *"il potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore CU35mmq con cavo ELICORD150 mmq tra i nodi "1-380714 e 2-486220 mediante la sostituzione del solo cavo"*, indicando che il citato potenziamento sarà a cura di E-Distribuzione S.p.A., e, pertanto, *"...rientra tra quelli previsti dall'art 4 della L.R. 25/2008 "Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate"*, la Sezione precedente ha trasmesso, in data 19/04/2021, al gestore E-distribuzione S.p.A., comunicazione prot. n.3937, che è stata riscontrata in data 13/05/2021, con rif. prot. n.0404239, acquisita al prot. n.5176 del 14/05/2021, nella quale, E-distribuzione S.p.A, ha chiarito la questione posta confermando che *"il procedimento autorizzativo unico di cui all'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione e delle opere connesse, deve riguardare la totalità delle opere di rete indicate nel preventivo di connessione e, quindi, sia l'impianto di rete per la connessione (i.e. connessione in entra esce dalla linea MT esistente SOLE 2, tra i nodi "2- 294529 e 2-394423) che gli interventi su rete esistente (i.e. potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore nudo CU35mmq con cavo aereo ELICORD150mmq tra i nodi "1380704 e 2-486220)"*.

A seguito di disamina della documentazione integrata, in data 02/02/2021, acquisita, al prot. n.1144 del 03/02/2021, ed al fine di garantire la completezza documentale della progettazione definitiva, la Sezione precedente ha rilevato la permanenza di anomalie formali che ha comunicato alla società istante, con nota prot. n.3952, del 19/04/2021, di *"Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità"* e invito al completamento della documentazione richiesta, che la società ha riscontrato con nota del 18/05/2021, acquisita, al prot. n.5369 del 20/05/2021, con la quale ha comunicato di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it, con nota di chiarimenti circa le integrazioni documentali fornite del 19/05/2021, acquisita al prot. n. 5370 del 20/05/2021, e, con la ulteriore trasmissione, in data 08/07/2021, della Relazione descrittiva aggiornata, nonché, degli elaborati vidimati dal gestore di E-distribuzione, quest'ultimi già caricati nel portale di sistema puglia, acquisiti al prot. n.7477 del medesimo giorno.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento amministrativo, con nota, prot. n.7599 del 12/07/2021, e, contestualmente, ha convocato **la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 30/07/2021** alle ore 9:00, per l'esame del progetto in oggetto, da svolgere ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

La società **ECOGAIA S.r.l**, in data 27/07/2021, ha trasmesso la richiesta di parere, per la costruzione ed esercizio di raccordo con un cavidotto interrato e costruzione ed esercizio opere elettriche in MT, acquisita al prot. n. 8161 del medesimo giorno, inoltrata al MISE Divisione III -DGAT - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

La società istante ha allegato all'istanza, nel portale di Sistema Puglia, la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*" con allegata la ricevuta di avvenuta consegna, trasmessa, in data 27/01/2021, a mezzo pec, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Sezione UNMIG di Napoli, a firma del progettista, a seguito della verifica puntuale condotta, nella quale il professionista dichiara "*di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili nel sito del Ministero dello sviluppo economico..... alla data del 20.01.2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti*", che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993, che è stata acquisita agli atti di conferenza di servizi del 30/07/2021.

Con riferimento alla "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica" di cui alla nota MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, del 02/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 07/09/2020, la società nella nota di chiarimenti circa le integrazioni documentali fornite, trasmessa in data 19/05/2021, acquisita al prot. n.5370 del 20/05/2021, ha dichiarato che "*NON sono previste reti di comunicazione elettronica installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra)*".

Nel corso della prima Conferenza di Servizi del **30/07/2021**, svolta in modalità sincrona, in collegamento telematico, come desumibile dal relativo verbale trasmesso, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n. n.8513, del 03/08/2021, si è preso, tra l'altro, atto:

- "*dell'assenza del parere-nulla osta per la sicurezza del volo dell'aeronautica civile ENAC ENAV, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, come indicato nell'elenco degli atti di assenso, di cui all'Allegato I al D.M. 10-9-2010, considerata l'istanza trasmessa dalla società in data 27/01/2021, a mezzo pec, all'ENAC., la cui copia con la ricevuta di avvenuta consegna risulta inserita nel portale di Sistema Puglia*";
- "*della nota ENAC rif. TSU - 19/07/2021-0081527-P con cui si richiede alla società di attivare la verifica secondo le indicazioni riportate nella stessa e del riscontro del 19/07/2021 con cui la società comunica di aver esperito tali verifiche e di aver inoltrato la relativa istanza ai fini del rilascio del nulla osta*";
- "*dell'assenza del Nulla Osta per la costruzione ed esercizio di raccordo con un cavidotto interrato e costruzione ed esercizio opere elettriche in MT come indicato nell'elenco degli atti di assenso, di cui all'Allegato I al D.M. 10-9-2010, considerata l'istanza trasmessa dalla società al MISE Divisione III -DGAT - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ed inviata alla Sezione scrivente in data 27/07/2021, acquisita al prot. n. 8161 del medesimo giorno;*
A tal riguardo la società dichiara che non è necessario acquisire il nulla osta in quanto trattasi di cavi elicordati e ai sensi dell'art.95, comma 2bis, del D.lgs n.59/2003, provvederà, entro 5gg dalla data odierna, ad inviare l'Attestazione di conformità prevista dallo stesso";
- *della nota della Regione Puglia – Sezione Paesaggio rif. prot. n. 6869 del 30/07/2021*".

Nella stessa conferenza di servizi del **30/07/2021**, pertanto, è stata sollecitata la società ad acquisire il parere ENAC "*che costituisce elemento essenziale ai fini della sicurezza del volo*", è stata invitata la Sezione Paesaggio ad esprimersi sugli aspetti paesaggistici ed è stato stabilito di trasmettere lo stesso verbale al Dirigente della Sezione "*per l'assunzione di determinazioni in merito alle osservazioni formulate dalla società con riferimento all'acquisizione dei pareri e alla conclusione del procedimento con riserva di convocare conferenza di servizi in modalità sincrona ove lo ritenesse opportuno*".

L'ARPA Puglia ha trasmesso sempre in data 30/07/2021, ma in orario successivo rispetto a quello di conclusione della conferenza di servizi, il parere rif. prot. n. [2021.0054159|107932], acquisito al prot. n.8370 del medesimo giorno, che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha trasmesso, tra l'altro, anche alla società istante chiedendone il riscontro, con la nota prot. n.8513 del 03/08/2021, congiuntamente al verbale di conferenza di servizi.

Il suddetto parere rif. [2021.0054159|107932] dell'ARPA Puglia è stato acquisito agli atti della conferenza di servizi del 17/09/2021.

Dato atto che:

- la società ha riscontrato il parere ARPA Puglia rif. [2021.0054159|107932] del 30/07/2021, con comunicazione del 08/08/2021, acquisita al prot. n.8750 del 09/08/2021 e con pec del 04/08/2021, acquisita al prot. n.8551 del medesimo giorno, ha trasmesso alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nonché, al MISE- Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata e Molise, relativamente all'elettrodotto MT interrato in cavo cordato ad elica, per la connessione dell'impianto in questione, l'Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs n. 259/2003 e la Dichiarazione del legale rappresentante della società che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dello stesso elettrodotto, che con riferimento a quest'ultime sono state acquisite agli atti della conferenza di servizi del 17/09/2021;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso, in data 10/08/2021, la nota rif. prot. n.7142, acquisita al prot. n.8799 del medesimo giorno, che è stata acquisita agli atti della conferenza di servizi del 17/09/2021;

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato, con nota prot. n.8992, del 25/08/2021, **la riunione di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 17/09/2021** alle ore 9:00, per l'esame del progetto in oggetto, da svolgere ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nella succitata nota prot. n.8992, del 25/08/2021, di convocazione della riunione di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 17/09/2021, a cui è stata allegata la nota rif. prot. n.7142, acquisita al prot. n.8799 del medesimo giorno, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ha precisato che **"L'Autorizzazione Unica costituisce anche titolo per la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia, poiché, include tra gli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, anche il permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001 s.m.i., di competenza del Comune interessato, come indicato al punto 7) dell'Allegato I al D.M. del 18.09.2010. Pertanto, il Comune deve far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica ed alla conformità edilizia dell'impianto industriale, nell'ambito della Conferenza di Servizi che precede il rilascio dell'Autorizzazione Unica (parere Consiglio di Stato n. 2849/2008), anche in coerenza con quanto riportato nella nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, rif. prot. n.7142, del 10/08/2021, acquisita al prot. n.8799 del medesimo giorno, che si allega alla presente nota"**.

La società **ECOGAIA S.r.l** ha trasmesso in data 01/09/2021, il parere dell'Aeronautica Militare_COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI), rif. prot. n. M_D ABA001 REG2021 0040210 30-08-2021, acquisito al prot. n. 9149 del 01/09/2021, ed il parere ENAC, rif. prot. n. TSU-31/08/2021-0097430-P del 31/08/2021, acquisito al prot. n. 9150 del 01/09/2021.

Nel corso della Conferenza di Servizi del 17/09/2021, svolta in modalità sincrona, in collegamento telematico, come desumibile dal relativo verbale trasmesso, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n.9260, del 17/09/2021, si è preso atto:

- *"dei pareri forniti e allegati al presente verbale;*
- *dei pareri della Regione Puglia_Sezione Urbanistica_Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, rif. prot. n.9337 del 02/08/2021, acquisito al prot. n.8447 del 02/08/2021 e delle FERROVIE DEL SUD EST, rif. prot. n. BUEI_ING_841 del 30/08/2021, chiedendone alla società di fornire chiarimenti.*

A tal riguardo la società trasmette dichiarazioni asseverate, a firma del progettista, di assenza di interferenze con le aree gravate da usi civici e con linee ferroviarie ed infrastrutture destinate ai trasporti.

Con riferimento alle misure di compensazione di cui all'allegato 2 del DM 10-9-2010 la società dichiara che: "nel caso in cui, successivamente il rilascio dell'autorizzazione unica, e antecedentemente l'inizio dei lavori, l'amministrazione comunale dovesse avanzare richieste di misure di compensazioni di carattere ambientale ai sensi dell'allegato 2 del DM 10-9-2010 è disposta a concordare con il comune eventuali misure nei limiti della normativa sopracitata".

Nella stessa Conferenza di Servizi del 17/09/2021 sono stati, tra l'altro, acquisiti agli atti:

- la nota dell'AdB rif. prot. n. 25499/2021, del 16/09/2021;
- l'Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs n. 259/2003 e la Dichiarazione del legale rappresentante che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dello stesso elettrodotto trasmessa con pec del 04/08/2021, acquisita al prot. n.8551 del medesimo giorno.

Pertanto, la Dirigente della Sezione, nonché, responsabile del procedimento, si è riservata l'assunzione di determinazioni in merito alla conclusione del procedimento.

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso con nota prot. n.9260, del 17/09/2021 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

Successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi decisoria è stato acquisito l'ulteriore parere, di seguito elencato:

- **SNAM RETE GAS - DISTRETTO SUD ORIENTALE**, rif. prot. n.265 del 23/09/2021, acquisito al prot. n. 10235 del 30/09/2021.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **ARPA PUGLIA, rif. prot. n. [2021.0054159|107932] del 30/07/2021, acquisito al prot. n.8370 del 30/07/2021**, comunica che: *".....Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul portale <https://www.sistema.puglia.it/>, si rappresenta quanto segue.... Tutto quanto sopra rappresentato, al fine di superare i rilievi evidenziati si ritiene necessario:*
 - *il chiarimento inerente la scelta delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici;*
 - *l'identificazione di tutte le interferenze del progetto rispetto agli elementi agricoli e di vegetazione spontanea nonché la risoluzione delle stesse tramite l'ottimizzazione del layout di progetto ove tecnicamente possibile;*
 - *la definizione, quantificazione e rappresentazione delle misure di mitigazione ambientale, con particolare riferimento alle opere di sistemazione della fascia verde perimetrale. In tal senso si suggerisce di rafforzare le misure di mitigazione e/o compensazione nei confronti del tema biodiversità tramite l'inserimento di cumuli di pietre per la protezione di anfibi e rettili, l'utilizzo di strisce di impollinazione per il rafforzamento dei corridoi ecologici, la costituzione di una fascia arborea-arbustiva perimetrale con specie vegetali autoctone, selezionate nel rispetto delle vigenti misure fitosanitarie regionali per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa;*
 - *la revisione del bilancio dei materiali movimentati durante le operazioni di scavo distinguendo le quantità prodotte in cantiere e destinate al riutilizzo da quelle provenienti dall'esterno del cantiere (es. materiale di cava) ed identificando le quantità di tutti i rifiuti prodotti ed in particolare di quelli generati a seguito dell'eventuale demolizione dei manufatti adibiti a deposito agricolo;*
 - *l'adozione delle adeguate misure di gestione e delle buone pratiche in fase di cantiere (ad esempio l'umidificazione dei cumuli, utilizzo di mezzi destinati allo scavo conformi alle più recenti normative europee in termini di emissioni in atmosfera, la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere, l'utilizzo di fog-cannon per il contenimento della diffusione delle polveri). A tal proposito, si richiama il proponente a far riferimento anche alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" a cura di ARPAT.*

Tutto quanto sopra osservato e richiesto, allo stato degli atti, nell'interesse pubblico di tutela dell'ambiente il parere è negativo per quanto di competenza..."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il succitato parere dell'ARPA Puglia è stato trasmesso dallo stesso ente in data 30/07/2021, ma in orario successivo a quello di conclusione della conferenza di servizi, e, pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha trasmesso lo stesso parere con nota prot. n.8513 del 03/08/2021, congiuntamente al verbale di conferenza di servizi, anche alla società istante chiedendone il riscontro.
- la società ECOGAIA S.r.l. ha riscontrato il suddetto parere ARPA Puglia rif. [2021.0054159|107932] del 30/07/2021, con comunicazione del 08/08/2021, acquisita al prot. n.8750 del 09/08/2021.

RILEVATO che:

- **ARPA PUGLIA**, rif. prot. n.[2021.0058472|109622] del 26/08/2021, acquisito al prot. n.9032, del 26/08/2021, e rif. prot. n. 0062219 – 155, del 14/09/2021, di conferma del precedente, comunica che *"....Esaminata la documentazione in formato digitale, pubblicata sul portale haps://www.sistema.puglia.it e la nota di riscontro in oggetto, si rappresenta quanto segue..... In merito al Punto 1), relativo alla scelta delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, il proponente dichiara che: "Si conferma che le strutture destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici saranno interamente rimovibili. Si tratterà infatti di strutture in acciaio e alluminio, con piantoni infissi nel terreno tramite trivellazione...Da un punto di vista della salvaguardia e protezione ambientale tale soluzione è stata scelta in quanto non crea contaminazione del suolo durante la fase di costruzione e permette il completo recupero e smaltimento alla fine vita dell'impianto". Si prende atto che il proponente ha chiarito in modo univoco quale sia la struttura di sostegno scelta.*

Con riferimento al Punto 2) inerente l'identificazione di tutte le interferenze del progetto rispetto agli elementi agricoli e di vegetazione spontanea nonché la risoluzione delle stesse tramite l'ottimizzazione del layout di progetto, ove tecnicamente possibile, il proponente dichiara che "Dall'analisi della vegetazione spontanea attualmente presente si rileva, circa al centro terreno, un cespuglio di vite selvatica proveniente da polloni della vecchia vite svellita. IL terreno è allo stato di incolto negli ultimi anni non è stato soggetto ad arature, pulizie e manutenzione ordinaria. Nel terreno sono presenti porzioni di vigneto coltivate abusivamente e senza alcun titolo dai confinanti. In adiacenza del casolare da demolire (vedi punto 4) e presente un albero di fico selvatico. Sul confine sono presenti alti fichi selvatici privi di alcun interesse agricolo produttivo. Dove sarà realizzato il cavidotto non sono presenti alberi. 1...] Riguardo gli alberi posti sul confine dovranno essere rimossi e se possibile riposizionati in quanto interferiscono con le strutture dell'impianto e generano ombra essendo posizionati a sud dei pannelli. Solo gli arbusti all'angolo e del terreno posso rimanere". A pag. 6 dell'elaborato "Studio fattibilità ambientale", il proponente, inoltre, afferma che: "Per valutare l'eventuale interferenza negativa dei moduli fotovoltaici sulla flora locale e bene evidenziare che il terreno utilizzato è ad use industriale (D1 nel PUG del Comune di San Marzano di San Giuseppe) e che lo stesso risulta essere privi di specie floristiche di interesse naturalistico".

In merito al Punto 3) relativo alla definizione, quantificazione e rappresentazione delle misure di mitigazione ambientale, con particolare riferimento alle opere di sistemazione della fascia verde perimetrale, il proponente precisa che: "A riguardo della recinzione così come riportato nella tavola "KBM38K2_Elaborato Grafico_0_06" è prevista la realizzazione di una siepe costituita da piante autoctone. Da uno studio preliminare sono state individuate le seguenti possibili piante:

- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Ginepro ossicedro con cisto rosso (*Juniperus oxycedrus*)
- Rosmarino (*Salvia rosmarinus*)
- Vite selvatica (*Vitis Sylvestris*)

che richiedono una limitata manutenzione, un basso utilizzo di acqua di irrigazione e consentono l'aereazione naturale dei terreni limitrofi. La scelta finale dipenderà dalla disponibilità nei vivai

limitrofi nonchè dal periodo idoneo alla piantumazione. I pali della recinzione saranno direttamente infissi nel terreno senza utilizzo di solette in ca. Tale soluzione, oltre che non contaminare il terreno, permette lo scorrimento delle acque meteoriche in modo naturale. L'inserimento di cumuli di pietra, in prossimità di alcuni pannelli di recinzione, e possibile sicuramente sui lati non fronte strada dove invece e presente un piccolo canale di scolo dell'acqua ed il marciapiede".

Con riferimento al punto 4) inerente la richiesta di revisione del bilancio dei materiali movimentati durante le operazioni di scavo distinguendo le quantità prodotte in cantiere e destinate al riutilizzo da quelle provenienti dall'esterno del cantiere (es. materiale di cava) ed identificando le quantità di tutti i rifiuti prodotti ed in particolare di quelli generati a seguito dell'eventuale demolizione dei manufatti adibiti a deposito agricolo, il proponente precisa che la realizzazione della viabilità interna e della strada di accesso cabina comporteranno l'utilizzo di materiale proveniente da cava (521,5 m3). In definitiva, il bilancio consta in:

- *Mura perimetrali ed interne: 40,2 m3;*
- *Solai: 22,5 m3;*
- *Vespai di fondazione: 30,4 m3;*
- *Pallet: 3,5 m3;*
- *Plastica (pvc - polistirolo): 2 m3;*
- *Fascette, reggette: 0,1 m3;*
- *Sfrido di cavi: 2 m3;*
- *Sfrido recinzione: 1 m3;*
- *Pali da svellimento della vigna: 2 m3;*
- *RSU: 5 m3;*

Il proponente, inoltre, afferma che: "Al termine dei lavori, a cura della Direzione Lavori e dei tecnici delle ditte incaricate, dovrà essere consuntivata l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento e trasporto) riportandolo sull'apposita modulistica da allegare alla documentazione di fine lavori, come previsto della normativa vigente".

In merito al punto 5) relativo alla richiesta di adozione di adeguate misure di gestione e di buone pratiche in fase di cantiere, il proponente dichiara che: "Il capitolato di appalto farà riferimento come da Voi indicato alle linee guida previste da ARPAT". Individua, inoltre, vari rimedi tali da scongiurare o ridurre eventuali impatti inerenti le emissioni sonore, le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti di cantiere, la gestione delle terre e rocce da scavo, il deposito e la gestione dei materiali, le modalità operative di cantiere e l'approvvigionamento idrico di cantiere. Con riferimento al contenimento delle emissioni sonore, il proponente si impegna ad impiegare "macchine e attrezzature che rispettino i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.

Con particolare riferimento alla componente atmosfera, il proponente individua buone pratiche quali "effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non, pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati, attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h), ecc.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di cantiere, il proponente dichiara che "E' necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di deposito temporaneo. All'interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali".

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente individua le seguenti modalità operative":

- *"effettuare lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito appositamente dedicate;*

- *gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinarsi di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle aree di deposito;*
- *per la caratterizzazione di terre e rocce da scavo in corso d'opera, impermeabilizzare le piazzole e dimensionarle adeguatamente rispetto alle tempistiche di campionamento e analisi;*
- *isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti pericolosi”.*

In merito al deposito e alla gestione dei materiali, il proponente afferma che: “Per le materie prime, le varie sostanze utilizzate, i rifiuti ed i materiali di recupero è opportuno attuare modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Ciò contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un’ottica di adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l’ambiente.” Con riferimento alle modalità operative di rifornimento, il proponente dichiara che: “I rifornimenti di carburante e di Lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa. Per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili dovrà essere garantita la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito protocollo”.

In merito all’approvvigionamento idrico di cantiere, il proponente afferma che: “Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attività di cantiere, l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere”.

Tutto quanto sopra rappresentato, valutata la nota integrativa fornita in riscontro al parere prot. ARPA Puglia n. 54159 del 30.07.2021, tenuto conto dell’estensione dell’impianto in oggetto (sarà installato su un lotto di terreno di circa 12.000 m2) e considerando che l’area di progetto ricade in zona PIP ai sensi del vigente strumento urbanistico, coerentemente con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del PPTR, che, per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, privilegiano le aree produttive pianificate e le loro aree di pertinenza, si esprime una valutazione tecnica positiva, alle seguenti condizioni:

- *sia verificata la coerenza delle specie vegetali scelte per le opere di mitigazione con le misure fitosanitarie in vigore sul territorio regionale per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella Fastidiosa;*
- *siano mantenuti gli arbusti che non interferiscono con l’impianto e siano riposizionati, ove possibile, gli alberi posti a sud dei pannelli;*
- *siano adottate le procedure operative e le misure di gestione proposte per evitare impatti ambientali negativi in fase di cantiere.*

Pertanto, è stato acquisito il parere favorevole, seppur con prescrizioni, dell’**ARPA PUGLIA**.

- **Regione Puglia – Sezione Paesaggio**, rif. prot. n.7142 del 10/08/2021, acquisito al prot. n.8799 del 10/08/2021, ha comunicato che: “.....si fa seguito alla precedente nota prot. n.6869 del 30.07.2021 della scrivente Sezione per rappresentare quanto segue. Con DGR 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015), la Regione Puglia ha definitivamente approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR), piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del DLgs 42/2004 con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della LR 20/2009. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia in attuazione dell’art. 1 della LR 20/2009 e del DLgs 42/2004,Con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2018 il Comune di San Marzano di San Giuseppe ha adottato il PUG ai sensi della LR 20/2001. A seguito del controllo di compatibilità previsto dall’art. 11, co. 7 e 8 della LR n. 20/2001, il PUG è stato oggetto di attestazione di non compatibilità giusta DGR 122 del 27.01.2021.

In virtù di quanto previsto dall’art. 13 della LR 20/2001, per il periodo di due anni a decorrere dalla

data di adozione del PUG vigono le misure di salvaguardia, in virtù delle quali il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.

Pertanto, ai fini paesaggistici, restano al momento efficaci tanto le previsioni del PPTR quanto quelle del PUG adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2018.

In ragione delle competenze affidate alla scrivente Sezione in virtù di quanto previsto dall'art. 7, co. 1 e 6 della LR 20/2009, considerato che l'intervento in questione non è considerato come "intervento di rilevante trasformazione" ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b) delle NTA del PPTR e che lo stesso non interessa beni o ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR o dal PUG adottato dal Comune di San Marzano di San Giuseppe giusta deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2018, si rappresenta che, nel caso di specie, per gli aspetti paesaggistici l'intervento non è assoggettato ad alcuno strumento di controllo preventivo (autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica) di cui agli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR".

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II**, rif. nota MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica", con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020 ha indicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", l'eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,sono oggetto di autorizzazione generale.....il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l'allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC dqscerp.div02@pec.mise.gov.it.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nelle note prott. n.0039, del 05/01/2021 e n.3952 del 19/04/2021, di "Richiesta integrazioni ai fini della procedibilità", ha comunicato alla società istante il contenuto di cui alla succitata nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020, trasmessa dal MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, relativa all'installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, e, pertanto, ha chiesto alla società di procedere all'inoltro della istanza al MISE- Divisione II ai fini del rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'art.104comma 1)lett b) del D.Lgs 259/2003.

RILEVATO che:

- La Società ECOGAIA S.r.l. nella nota di chiarimenti circa le integrazioni documentali fornite, trasmessa in data 19/05/2021, acquisita al prot. n.5370 del 20/05/2021, ha dichiarato che "NON sono previste reti di comunicazione elettronica installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra)".
- Il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene assolto l'onere di quanto segnalato dal **MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise**.

- **Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari - Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale di Napoli** rif. prot. n.1429 del 04/04/2013, ha comunicato che "dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n.11626. Tali

disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.... Si fa presente che la procedura sopracitata...assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”;

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Ecogaia S.r.l. ha allegato all'istanza, nel portale di Sistema Puglia, la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* con relativa ricevuta di avvenuta consegna, trasmessa, in data 27/01/2021, a mezzo pec, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Sezione UNMIG di Napoli, che è stata acquisita agli atti di conferenza di servizi del 30/07/2021, nella quale ha comunicato di aver svolto la verifica puntuale della interferenza del progetto in oggetto con i titoli minerari per idrocarburi, così come indicate dal MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G, in data 20/01/2021;
- la succitata verifica si conclude con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze del progetto con titoli minerari vigenti che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art.120 del Regio Decreto 1775/1993.

RILEVATO che:

- come previsto dalla nota rif. prot. n.1429, del 04/04/2013, della Sezione Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *“... assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”;*
- la società Ecogaia S.r.l. in data 27/01/2021 ha trasmesso, a mezzo pec, la suddetta dichiarazione anche al MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G, la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata acquisita agli atti della conferenza di servizi del 30/07/2021.

Pertanto, si ritiene adempiuto quanto segnalato dal **Ministero della Transizione Ecologica Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale di Napoli.**

- **Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del patrimonio** rif. **prot. n.0003175 del 17/02/2021, acquisito al prot. n.7663 del 14/07/2021**, ha comunicato che *“....Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> e possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale..... il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R. R. n. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it”.*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

- dalla verifica delle particelle catastali delle aree interessate dalla localizzazione delle opere di progetto non si rilevano beni di proprietà regionale.

Si ritiene assolto l'onere segnalato dalla **Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del patrimonio.**

- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Taranto** rif. prot. n. M_D MARSUD0023874 del 16/07/2021, acquisito al prot. n.7794 del 16/07/2021, ha comunicato che *“....Questo Comando Marittimo, visionata*

la documentazione progettuale al link indicato nella nota in riferimento c), comunica che - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni**, rif. prot. n. AOO_064/PROT/23/ 07/2021/0011448 del 23/07/2021, acquisito al prot. n. 8090 del 26/07/2021, ha comunicato che:

“...**Vista** la documentazione relativa al procedimento espropriativo pubblicato sul portale “Sistema Puglia”

Rilevato che, all’esito dell’esame degli elaborati progettuali, è emersa la necessità di completare la relativa documentazione, come di seguito precisato:

- integrazione del particellare descrittivo in cui per le aree di proprietà degli Enti Pubblici non deve essere contenuta alcuna valutazione e determinazione di indennità ma la dizione “area in convenzione”;
- acquisizione di una espressa dichiarazione del progettista.....;

Ritenuto che le integrazioni innanzi indicate siano indispensabili per l’espletamento della procedura espropriativa, anche ai fini della corretta esecuzione del progetto.....**SI RISERVA DI ESPRIMERE PARERE** per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, dopo l’adeguamento alle prescrizioni innanzi descritte. Pertanto, la società proponente dovrà provvedere alle integrazioni richieste.....”

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Ecogaia S.r.l. ha riscontrato il suddetto parere, di cui, tra l’altro si è dato atto nella conferenza di servizi del 30/07/2021, trasmettendo la documentazione integrativa in data 26/07/2021, acquisito al prot. n.8107, considerato che la succitata nota rif. AOO_064/PROT/23/ 07/2021/0011448 del 23/07/2021 è stata trasmessa dallo stesso **Ufficio per le Espropriazioni** anche alla società;

RILEVATO che:

- **l’Ufficio per le Espropriazioni**, rif. prot. n.13618 del 14/09/2021, ha comunicato che: “.....**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.

Pertanto, è stato acquisito il parere favorevole dell’**Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia**.

- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata** rif. prot. n. AGDPUB01_15731_2021_322 del 03/08/2021, acquisito al prot. n.8539 del 04/08/2021, ha comunicato che “.....**dall’analisi degli elaborati caricati al predetto link, nello specifico nel “Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree”, risulta che le aree interessate dal progetto ricadono nella proprietà di soggetti diversi dal Demanio dello Stato. Pertanto si conclude che per il procedimento in questione nessun parere è dovuto da parte di questa Agenzia.....”.**
- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, rif. prot. n.0014081 del 16/08/2021, acquisita al prot. n.8881 del 16/08/2021, ha comunicato che “**In riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto in oggetto, si comunica nel comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) non ci sono aree del Demanio Armentizio. Pertanto, in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi pervenuta da Codesta Provincia con nota prot. 7599/2021 del 12 luglio 2021, si rappresenta che l’impianto in oggetto non genera impatti su aree tratturali. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio”.**

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici** rif. prot. n.9337 del 02/08/2021, acquisita al prot. n.8447 del 02/08/2021, ha comunicato che: *“.....Preliminarmente si rappresenta che,afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta (per i soggetti esterni all’amministrazione regionale che non siano Enti, Pubb.Amm/ni ecc., il modello di domanda a scaricabile dal sito istituzionale regionale), comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.....In particolare, si rammenta che le terre gravate da uso civico, disciplinate dalla legge speciale (L. n. 1766/1927), non possono essere sottoposte a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell’art. 3 della L. n.168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili.....In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di use civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.....”.*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- nella conferenza di servizi del 17/09/2021, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. prot. n.9260, del 17/09/2021, si è preso atto del suddetto parere rif. prot. n.9337 del 02/08/2021, del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, chiedendo alla società di fornire chiarimenti;

RILEVATO che:

- la società ECOGAIA S.r.l. ha trasmesso, a mezzo mail, dichiarazione asseverata, a firma del progettista, sottoscritta in data 16/09/2021, nella quale ha indicato *“...che nessun terreno su cui sarà realizzato l’impianto e le relative opere di connessione ed infrastrutture è gravato da uso civico”*, acquisita agli atti della conferenza di servizi del 17/09/2021.

Pertanto, si ritiene assolto l’onere di quanto segnalato dalla **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**.

- **FERROVIE DEL SUD EST** rif. prot. n. BUEI_ING_841 del 30/08/2021, ha comunicato che: *“.....si comunica che al momento questo Gestore Infrastruttura non può accedere alla documentazione progettuale attraverso accreditamento a mezzo SPID. Si richiede pertanto la possibilità di ricevere la documentazione su cui Ferrovie del Sud Est dovrà esprimersi ai sensi del D.P.R. 753/80 in formato digitale attraverso altre modalità di trasmissione”*.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- nel corso della conferenza di servizi del 17/09/2021, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. prot. n.9260, del 17/09/2021, si è preso atto del suddetto parere rif. rif. prot. n. BUEI_ING_841 del 30/08/2021, delle FERROVIE DEL SUD EST, chiedendo alla società di fornire chiarimenti;

RILEVATO che:

- la società ECOGAIA S.r.l. ha trasmesso, a mezzo mail, dichiarazione asseverata, a firma del progettista, sottoscritta in data 16/09/2021, nella quale ha indicato *“...che nessun terreno su cui sarà realizzato l’impianto e le relative opere di connessione e nessun componente dell’impianto e delle relative opere di connessione interferisce con strade pubbliche, ferrovie, stazioni o infrastrutture destinate ai trasporti”*, acquisita agli atti della conferenza di servizi del 17/09/2021.

Pertanto, emerge che le **FERROVIE DEL SUD EST** non sono competenti con riferimento al presente procedimento.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica**, rif. prot. n. AOO_064/PROT/16/09/2021/001376, ha comunicato che *“...si è provveduto ad estrarre la documentazione prodotta dalla società proponente “ECOGAIA s.r.l.” sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica, consistente nel progetto definitivo, integrato con gli elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dalla Sezione infrastrutture energetiche e digitali. Dall’esame della documentazione progettuale si rileva che l’intervento in oggetto non ricade su terreni attraversati dal reticolo fluviale censito dalla carta idrogeomorfologica. Pertanto non si ravvisano specifiche competenze dell’Autorità Idraulica scrivente. Ad ogni buon conto il Proponente avrà cura di garantire le condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità idrogeomorfologica dei siti interessati dagli interventi, e non costituiscano un fattore di rischio per le persone”*.
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, rif. prot. n.25499/2021 del 16/09/2021, ha comunicato che *“...Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. Pertanto, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere favorevole di conformità al P.A.I. per l’intervento, con le seguenti prescrizioni di carattere generale:*
 - *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell’ impianto fotovoltaico e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nelle aree di intervento;*
 - *si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 - *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia”*.
- **Acquedotto Pugliese**, rif. prot. n.0056372 del 13/09/2021, ha comunicato che: *“.....esprime il proprio “nulla osta” di massima all’intervento dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in località “Zona Industriale PIP” del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA). Si rappresenta, inoltre, che qualora per la realizzazione dell’impianto e della rete di connessione siano previste opere che potrebbero interferire/interessare le condotte idriche/fognanti gestite da questa società, sarà necessario fornire elaborati di dettaglio esecutivo per l’esame propedeutico degli stessi ai fini del rilascio della consequenziale autorizzazione di questa Società”*.
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./III Regione Aerea**, rif. prot. n. M_D ABA001 REG2021 0040210 30-08-2021, acquisito ai prott. n. 9080 del 30/08/2021 e n.9149 del 01/09/2021, ha comunicato che: *“.....verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010”*.
- **ENAC - Direzioni e Uffici Operazioni Sud - Napoli**, rif. prot. n. TSU-31/08/2021-0097430-P del 31/08/2021, trasmessa dalla società ECOGAIA S.r.l in data 01/09/2021, acquisita al prot. n.9150 del 01/09/2021 e agli atti di conferenza di servizi del 17/09/2021, *“...comunica che:*

1. *l'ENAV con foglio ENAV\U\0101787\10-08-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-10/08/2021-0091291-A), ha reso noto che l'installazione in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, la compatibilità radioelettrica e le procedure strumentali di volo per gli aeroporti di competenza Enav S.p.A.;*
2. *dalla documentazione inviata si rileva che l'installazione non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;*
3. *l'impianto in oggetto, pur rientrando nell'elenco delle attività o costruzioni sottoposte alle limitazioni previste dal paragrafo 12.2 del cap.4, non costituisce pericolo alla navigazione aerea, in quanto, ai sensi della Circ. Enac 146391/IOP del 14.11.2011, gli impianti che possono dar luogo a fenomeni di riflessione e/o abbagliamento sono di interesse per l'ENAC, e ne richiedono l'istruttoria e il parere/ nulla osta, solo se ubicati ad una distanza inferiore a 6 km dall'aeroporto più vicino.*

Per tutto quanto sopra, si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il proprio nulla osta relativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Si fa presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito, da parte di codesta Società, il nulla osta dell'Aeronautica Militare”.

RILEVATO che:

- **l'Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./III Regione Aerea** ha espresso il rispettivo parere favorevole di competenza con nota rif. prot. n. M_D ABA001 REG2021 0040210 30-08-2021, acquisito ai prott. n. 9080 del 30/08/2021 e n.9149 del 01/09/2021.

Pertanto, è stato acquisito il parere favorevole dell'**ENAC**.

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto**, rif. prot. n.0014077 del 02.09.2021, comunica che: *“...in data 01/09/2021 è stata acclarata al prot. 14040 di questo Comando una dichiarazione a firma del sig, Antonio MARROCCOLI amministratore unico della società ECOGAIA s.r.l..... con la quale dichiara la non assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'attività in oggetto. Ciò stante, comunica che per l'attività in questione non è richiesto l'espressione di alcun parere antincendio ai sensi del DPR 151/2011...”.*
- **SNAM RETE GAS - DISTRETTO SUD ORIENTALE**, rif. prot. n.265 del 23/09/2021, acquisito al prot. n. 10235 del 30/09/2021, comunica che: *“...sulla base della documentazione visionata.....i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà.....”.*

Con riferimento alla disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili la società ECOGAIA S.r.l. ha depositato con le integrazioni documentali del 18/05/2021, acquisite al prot. n.5369 del 20/05/2021, e del 26/07/2021, acquisite al prot. n.8107 del medesimo giorno, sul portale di sistema puglia:

- la nota rif. prot.n.0001047 del 27/01/2021 del Comune di San Marzano di San Giuseppe nella quale è stata comunicata l'assegnazione del lotto n.49 della Zona PIP alla società ECOGAIA srl, di cui alla particella catastale 2502 del Fg 12, all'interno del quale sarà localizzato l'impianto fotovoltaico, nonché, la cabina utente e di consegna;
- la nota rif. prot.n. 2021/0004891del 18/05/2021, con la quale lo stesso Comune di San Marzano di San Giuseppe ha comunicato alla società ECOGAIA a seguito della richiesta di *“parere circa la compatibilità della messa a disposizione gratuita e temporanea in favore ad E-Distribuzione dell'area su cui sarà realizzata la cabina di consegna, ai vincoli previsti dalle NTA del PIP e dal regolamento Comunale”,* che *“...non è in contrasto con l'art. 16 summenzionato, pertanto NULLA OSTA alla messa a disposizione gratuita e temporanea in favore ad E-Distribuzione dell'area su cui sarà realizzata la cabina di consegna e precisamente sul lotto identificato con il n. 49 della Zona PIP”.*
- la dichiarazione asseverata del tecnico nella quale ha indicato che per *“...la realizzazione e l'esercizio delle opere di connessione previste nel preventivo di connessione...che consentiranno la realizzazione e*

l'esercizio dell'impianto fotovoltaico...è sufficiente l'acquisizione della servitù di passaggio e di cavidotto in favore di E-distribuzione su una porzione della particella 602 foglio 12 del Comune di San Marzano di proprietà del Comune di San Marzano", come, tra l'altro, indicato nell'elenco delle ditte catastali proprietarie.

Rilevato che dagli atti relativi al progetto presentato si evince la disponibilità delle aree oggetto di intervento, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto e considerato che **l'Ufficio per le Espropriazioni**, con nota rif. prot. n.13618 del 14/09/2021, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, non ha proceduto alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Rilevato che:

- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi o in virtù di silenzio assenso di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- alla luce dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i, *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni..."* seppur convocati ai lavori di conferenza di servizi.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n.24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n.2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società ECOGAIA S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto presso la sede della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 28/09/2021;
- con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società istante ha dichiarato (come da Perizia giurata, allegata all'istanza, del 22/01/2021, a firma del Tecnico) che l'impianto in progetto è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza, regionale (Allegato IV, punto 2, lett. d) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), poiché, non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA e non sussiste alcune delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015;
- relativamente agli aspetti paesaggistici la **Sezione Paesaggio della Regione Puglia** con nota rif. prot. n.7142 del 10/08/2021, acquisita al prot. n.8799 del 10/08/2021, ha comunicato che *".....nel caso di specie, per gli aspetti paesaggistici l'intervento non è assoggettato ad alcuno strumento di controllo preventivo (autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica) di cui agli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR"*;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n.9762 del 23 settembre 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché, la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società ECOGAIA S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 28/09/2021, acquisita al prot. n.10134, ha trasmesso:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, opportunamente firmati in originale dal tecnico e dall’istante;
 - ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica ([Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf](#)), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Le suddette dichiarazioni e asseverazioni sono state trasmesse anche a mezzo pec il 24/09/2021, acquisita al prot. n.9960 del medesimo giorno e il 28/09/2021, acquisita in pari data al prot. n.10136.

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n.9762 del 23.09.2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica pari a 972 kWp in DC e 900 kWe in AC, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), località “Zona industriale PIP”;
- delle opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 233668400), che prevedono che l’impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione dalla linea MT esistente SOLE2 (D53041925) alimentata dalla CP LIZZANO (TRB) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra esce dalla linea MT esistente SOLE2, tra i nodi “2294529 e 2-394423” mediante costruzione di cavo interrato AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- Potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore nudo CU35mmq con cavo aereo ELICORD150mmq tra i nodi “1-380704 e 2-486220”.

- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica.
- in data 28/09/2021 la Società ECOGAIA S.r.l. ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 30/09/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023962;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di informativa antimafia prot.n. PR_BAUTG_Ingresso_0133786_20210930;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di comunicazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società ECOGAIA S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 ss.mm.ii. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, la società ECOGAIA S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo, *redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5*, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 28/09/2021 dalla società ECOGAIA S.r.l..

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.9762 del 23.09.2021, con cui si è comunicata l'adozione

della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.9762 del 23.09.2021, si provvede al rilascio, alla Società **ECOGAIA S.r.l.**, con sede legale in **Altamura (BA), alla Via Genova 59, P. IVA: 02783640739**, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica pari a 972 kWp in DC e 900 kWe in AC, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), località "Zona industriale PIP";
- opere di connessione che prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione dalla linea MT esistente SOLE2 (D53041925) alimentata dalla CP LIZZANO (TRB) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra esce dalla linea MT esistente SOLE2, tra i nodi "2294529 e 2-394423" mediante costruzione di cavo interrato AL185mmq;
 - Costruzione di una cabina di consegna;
 - Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
 - Potenziamento di circa 560m di linea MT aerea in conduttore nudo CU35mmq con cavo aereo ELICORD150mmq tra i nodi "1-380704 e 2-486220".
- infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società ECOGAIA S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.9762 del 23.09.2021.

ART. 7)

La Società ECOGAIA S.r.l., ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dall'art.1 della L.R. Puglia 7 luglio 2021, n.19 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della delibera di G.R. n. 3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti

clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico-Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata decadenza del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA);
 - alla Società ECOGAIA, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta